

Nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021

Con il DL “Sostegni- bis”, tra le numerose misure agevolative, è stato previsto un **nuovo credito d'imposta** per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

Il credito d'imposta spetterebbe, come il precedente di cui all'art.125 del DL34/2020:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra- alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

A tali soggetti spetterebbe un credito d'imposta delle **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati e per l'**acquisto di dispositivi di protezione** individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le **spese per la somministrazione di tamponi** per COVID-19.

Nello specifico, viene disposto che sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a colore che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere o occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta “teorico” sarebbe riconosciuto in **misura pari al 30% delle suddette spese**, fino ad un **massimo di 60.000 euro per ciascun** beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, **L'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.**

Il credito d'imposta sarebbe **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa** ovvero in **compensazione nel modello F24**, ai sensi dell'art.17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art.1, comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'art.34 della L. 388/2000.

Si ricorda che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

CRITERI E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Al fine di accedere al nuovo credito d'imposta sanificazione, **occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**.

In tale periodo è inoltre possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva di quella precedentemente trasmessa o la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione, redatta sulla base del modello approvato, **va inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato**, esclusivamente con modalità telematiche, **mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web** disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una **ricevuta** che ne attesta la **presa in carico**, ovvero lo **scarto**, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

*Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Lo studio*